**PUBBLICITÀ E CONTROLLO DELLE SPESE E DEI FINANZIAMENTI PER LA CAMPAGNA ELETTORALE PER ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2017.**

**NORMATIVA COMUNALE**

L’art. 8, comma 8, del vigente Statuto del Comune di Cernusco sul Naviglio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 in data 27/9/2006 e s.m.i., stabilisce che i candidati e le liste di candidati alle elezioni comunali presentano, **contestualmente al deposito delle liste, un preventivo** delle spese relative alla campagna elettorale, nonché **il rendiconto delle spese sostenute entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti**. Le spese preventivate e successivamente quelle sostenute sono pubblicate all’Albo pretorio per trenta giorni e comunicate agli organi di stampa locali.

**NORMATIVA NAZIONALE**

La legge 6 luglio 2012, n. 96 “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e il controllo di rendiconti dei medesimi”, ha introdotto l’**obbligo** della rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale da parte di tutti i candidati Sindaci e Consiglieri Comunali nelle elezioni afferenti i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, prevedendo altresì l’applicazione di alcune norme della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

**Limiti delle spese elettorali dei candidati e dei partiti**

I limiti di spesa per i Comuni compresi tra 15.000 e 100.000 abitanti sono i seguenti:

* **Candidato Sindaco**: € 25.000,00+€ 1,00 per ogni elettore del Comune;
* **Candidato Consigliere:** € 5.000,00+€ 0,05 per ogni elettore del Comune;
* **Partito, Movimento, Lista:** € 1,00 per ogni elettore del Comune.

Il numero de elettori da prendere a riferimento è quello risultante al c.d. “blocco liste”, 15 gg. prima della data del voto. A titolo esemplificativo, si fa presente che, al termine dell’ultima revisione, il numero degli elettori del nostro Comune era 26.829.

**Spese relative alla campagna elettorale**

Le spese elettorali, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo, sono computate, ai fini del limite di spesa per i candidati sindaco e consigliere comunale, solo al committente che le ha effettivamente sostenute, purché sia un candidato o il partito di appartenenza.

Sono da intendersi spese per la campagna elettorale quelle relative:

a) alla produzione, all’acquisto o all’affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi suddetti, compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all’autentificazione delle firme e all’espletamento di ogni altra questione richiesta per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.

La legge inserisce tra le spese dei singoli candidati anche quelle riferibili agli stessi ma sostenute dai partiti, liste di candidati, sindacati, organizzazioni di categoria imputabili, se del caso, proquota. Le suddette spese pro-quota concorrono alla formazione del totale delle spese sostenute dal candidato stesso.

N.B. Le spese relative ai *locali* per le sedi elettorali, quelle di *viaggio* e *soggiorno, telefoniche* e *postali,* nonché gli oneri passivi sono *calcolati in misura forfettaria,* nella percentuale fissa del 30% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

**Campagna elettorale**

Il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei Comizi elettorali ed il giorno precedente lo svolgimento della votazione.

**Il mandatario elettorale**

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.

È opportuno che i candidati che intendano nominare il mandatario lo facciano nel momento stesso in cui accettano la candidatura.

Il candidato deve obbligatoriamente comunicare il nominativo del mandatario, tramite dichiarazione scritta, autenticata da un pubblico ufficiale, al Collegio Elettorale di Garanzia presso la Corte d’Appello, di cui in appresso subito dopo la nomina ed in ogni caso entro il termine della campagna elettorale.

Il candidato che non intenda raccogliere fondi o intenda avvalersi esclusivamente di denaro proprio per un importo **non superiore a € 2.500,00** non dovrà designare un mandatario elettorale.

**Compiti del mandatario:**

Il mandatario:

a) registra analiticamente tutte le operazioni di raccolta di fondi destinati al finanziamento della campagna elettorale del candidato, provenienti da persone fisiche, associazioni o persone giuridiche e quelle provenienti da soggetti diversi;

b) si avvale di un conto corrente dedicato del quale deve essere specificato che esso agisce in tale veste per conto di un candidato indicato nominativamente.

c) controfirma il rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute dal candidato, certificandone la veridicità in relazione all’ammontare delle entrate trascritte.

Tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato dovranno essere registrate contabilmente dal mandatario e corrispondere esattamente alla movimentazione del conto o dei conti correnti suddetti.

**Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale**

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale si occupa della verifica della documentazione riguardante le spese elettorali sostenute dai singoli candidati. Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale ha sede presso la Corte d’Appello di Milano Via Freguglia n. 1 – 20122 Milano.

Si riportano di seguito i recapiti del Collegio:

tel. 02.54334373;

e-mail: collegioregionalegaranziaelettorale.ca.milano@giustizia.it

pec: collegiogaranziaelettorale.ca.milano@giustiziacert.it

**Obblighi dei singoli candidati**

Il responsabile unico delle spese elettorali è il candidato; a carico del mandatario non vi è alcuna responsabilità, quest’ultimo si occupa solo delle entrate.

**Entro tre mesi dalla proclamazione,** ciascun candidato, anche quelli che si sono avvalsi di denaro proprio entro il limite di €. 2.500,00, dovrà trasmettere la propria dichiarazione relativa alle spese sostenute per la campagna elettorale al:

1. Per candidati eletti:
	* Al Presidente del Consiglio Comunale;
	* Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale istituito presso la Corte di Appello di Milano.
2. Per i candidati non eletti:
	* Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale istituito presso la Corte di Appello di Milano

Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Il rendiconto sottoscritto dal candidato e se del caso controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all’ammontare delle entrate, deve riportare analiticamente:

* i contributi e i servizi provenienti da persone fisiche. Quelli d’importo o valore superiore a € 5.000 vanno indicati nominativamente;
* tutti i contributi e i servizi provenienti da soggetti diversi.

Al rendiconto andranno allegati gli estratti completi, alla data di chiusura, del conto corrente bancario ed eventualmente conto corrente postale utilizzato. Anche nel caso in cui un candidato non sostenga alcuna spesa dovrà trasmettere al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale una dichiarazione negativa di spese elettorali.

La dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, deve contenere la formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”. La veridicità di quanto dichiarato ricade sotto l’esclusiva responsabilità del candidato.

La dichiarazione può essere presentata a mano o tramite PEC all’indirizzo sopra riportato ovvero spedita con raccomandata A/R. In alternativa, potrà essere consegnata al referente comunale, che ne curerà l’inoltro al Collegio di Garanzia Elettorale.

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale riceve dal candidato e dal mandatario le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati sono liberamente consultabili presso gli Uffici del Collegio.

Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

La dichiarazione e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all’interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

In caso di mancato deposito presso il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione, il Collegio stesso applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.822 a € 103.291.

La violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica dello stesso nei casi espressamente previsti dall’articolo 15 della legge n. 515/93.

Il superamento dei limiti massimi di spesa, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la decadenza dalla carica.

**Partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati**

**Entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale**, i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presentatisi all’elezione devono presentare alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

Copia del consuntivo va trasmessa anche all’Ufficio Elettorale Centrale che ne cura la pubblicità.

I controlli (effettuati da apposito Collegio istituito presso la suddetta sezione regionale della Corte dei Conti) concernono la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse.

I controlli devono concludersi entro 6 mesi dalla presentazione dei consuntivi (o entro ulteriori 3 mesi su delibera motivata del Collegio).

**Sanzioni**

L’art. 15 della legge 10/12/1993, n. 515 fissa specifiche sanzioni in relazione alla tipologia di norma violata e all’obbligato.

In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000 (articolo 13, comma 7, della legge 96/2012)

**GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA (ART. 14, CO.1, D.Lgs. N. 33/2013)**

Ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e dell’articolo 2, commi 1 e 2 della Legge n. 441/1982, tutti gli eletti, entro i tre mesi successivi alla data di entrata in carica, sono tenuti a depositare, presso l’ufficio di segreteria del comune:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo [4](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000114663ART4,__m=document) della [legge 18 novembre 1981, n. 659](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000114663ART0,__m=document)[[1]](#footnote-1) , relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

Tali dati sono pubblicati nella sezione trasparenza del sito web del comune e vi restano sino a tre anni dopo la cessazione del mandato salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione del mandato.

1. L. 18/11/1981, n. 659

Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

Art. 4. I divieti previsti dall'art. [7](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000114665ART7,__m=document) della [L. 2 maggio 1974, n. 195](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000114665ART0,__m=document) , sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici (11).

Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'art. [7](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000114665ART7,__m=document), [L. 2 maggio 1974, n. 195](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000114665ART0,__m=document) , l'importo del contributo statale di cui all'art. 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. [7](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000114665ART7,__m=document), [L. 2 maggio 1974, n. 195](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000114665ART0,__m=document) , e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro cinquemila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari [↑](#footnote-ref-1)